

Breve guida al DDL "La Buona Scuola"

Premessa: che cos'è un DDL? Quando parte la riforma?

1. Il percorso della legge

Il Governo ha adottato un [disegno di legge](#) (DDL), cioè una "proposta" di legge che ora il Parlamento discuterà. Un DDL non entra subito in vigore (a differenza del decreto legge, che può essere adottato dal governo per le questioni più urgenti). Infatti il DDL per diventare legge deve essere:

- Approvato nello stesso testo sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato (in ciascuna assemblea – cioè sia alla Camera che al Senato – viene esaminato prima dalla "Commissione Istruzione", e poi da tutta l'aula)
- Promulgato (cioè firmato) dal Presidente della Repubblica
- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (la raccolta periodica di tutte le leggi dello Stato)

Il disegno di legge può essere modificato più volte prima di essere approvato. Infatti i parlamentari possono proporre "[emendamenti](#)" (modifiche) quando viene esaminato sia nella Commissione Istruzione della Camera o del Senato, sia in Aula. Ogni volta che un'assemblea apporta una modifica la deve approvare anche l'altra assemblea, ed è per questo che a volte le camere tornano più volte su un provvedimento. Quando entrambe le Camere avranno approvato lo stesso testo, allora questo verrà inviato al Presidente della Repubblica. Il DDL dunque [non ha tempi di approvazione strettamente definiti](#): i parlamentari hanno tutto il tempo di dibatterlo. Nel caso specifico della Buona Scuola, ci sarà una certa urgenza: prima viene approvato la legge, prima sarà possibile [organizzare i cambiamenti in vista del prossimo anno scolastico](#). Esiste infine la possibilità (molto rara) che il presidente della Repubblica, prima di firmare la legge, chieda al Parlamento di riesaminarla se ritiene che vi siano disposizioni da rivedere. Ma se le Camere riapprovano il testo, il Presidente deve per forza promulgare la legge.

2. La legge delega

Non tutte le materie che sono oggetto della riforma sono contenute nel DDL, per alcune il governo chiede al Parlamento la [delega](#) a emanare uno o più decreti legislativi. Si tratta di materie come:

- La revisione delle leggi della scuola (un nuovo Testo Unico sostituirà infatti quello del 1994)
- La revisione delle norme che regolano l'autonomia delle scuole
- Il percorso con cui i docenti ottengono l'abilitazione e il superamento delle graduatorie per l'assunzione dei docenti
- Il diritto allo studio
- Gli organi collegiali e la *governance* della scuola
- L'organizzazione della scuola dell'infanzia
- La revisione di alcuni indirizzi della formazione professionale
- La valutazione delle competenze degli studenti e la riforma degli Esami di Stato
- La revisione delle norme sugli ambienti digitali della didattica, sul diritto all'istruzione per gli studenti BES etc.

Questi provvedimenti non sono approvati dal Parlamento: le due Camere infatti delegano il governo a emanare uno o più decreti legislativi nel giro di **18 mesi** dall'approvazione della legge, fissando determinati paletti che il governo deve per forza rispettare. In questo processo, il Parlamento continuerà a controllare l'operato del Governo: infatti il Governo dovrà sottoporre per un parere i testi dei decreti legislativi alla Commissione Istruzione di Camera e Senato, prima di emanarli.

La “Buona Scuola”: cosa prevede il disegno di legge?

1. Autonomia Scolastica e Offerta Formativa

Per arrivare alla completa realizzazione dell'**autonomia scolastica**, viene rafforzata la figura del Preside (dirigente scolastico) che avrà il compito di gestire in maniera più celere le risorse materiali, finanziarie, tecnologiche, umane. Naturalmente il preside si muoverà nel quadro dei principi comuni che regolano tutto il sistema nazionale di istruzione e dei principi che salvaguardano il diritto allo studio.

Viene istituito l'**organico** (cioè il numero di insegnanti) **dell'autonomia**, anche detto **funzionale**. Servirà a soddisfare esigenze didattiche, organizzative e progettuali che le singole scuole nella loro autonomia intenderanno affrontare, e che devono essere contenute nel **piano triennale dell'offerta formativa (POF)**.

Nell'ambito della propria autonomia le scuole individuano **attività, progetti e iniziative** che si intendono realizzare, sia nell'orario curricolare che al di fuori di esso, per esempio di pomeriggio; all'interno dei POF sono indicati anche **mezzi, strutture e docenti** necessari per raggiungere gli obiettivi formativi della scuola.

Il numero di insegnanti che una scuola richiede (l'organico funzionale, appunto) deve quindi garantire la realizzazione di quanto verrà previsto nel POF.

In particolare, le azioni che andranno inserite nel POF dovranno tendere al raggiungimento di una lunga serie di obiettivi come:

- Potenziamento delle lingue (con l'uso del CLIL), delle competenze matematiche e scientifiche, della musica e dell'arte
- Potenziamento delle conoscenze digitali degli studenti, delle competenze in materia di diritto, economia e di cittadinanza attiva, ma anche potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva
- Scuole aperte anche al pomeriggio
- Riduzione del numero di alunni per classe
- Apertura della scuola al territorio
- Contrasto alla dispersione, premio del merito
- Lotta alla dispersione scolastica
- Integrazione degli stranieri

Il Piano dell'Offerta Formativa dovrà contenere anche le indicazioni su come verranno formati i docenti,

L' AUTONOMIA

Le scuole italiane del XXI secolo sono assai diverse da quelle del secolo precedente. Vi sono parole oggi comuni nella vita scolastica, che vent'anni fa erano sconosciute. Qualche esempio? Dirigente scolastico, Programma annuale, Piano dell'Offerta Formativa, Organico funzionale (al POF), Fondo di Istituto...Tutte parole che sono figlie dell'**autonomia scolastica**.

SI, MA DI CHE SI TRATTA?

A seguito di una legge del 1997 le scuole hanno un'**autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca**. Con un regolamento nazionale sono stabiliti gli spazi entro cui definire le attività organizzative, amministrative e didattiche.

In particolare ogni scuola deve creare un **Piano dell'Offerta Formativa** in cui precisare le azioni educative e di istruzione della scuola (qui sono inseriti progetti e attività che la scuola vuole avviare, specificando mezzi e docenti necessari).

Va ricordato che l'autonomia serve ad assicurare che la scuola realizzi interventi adatti al contesto in cui si trova.

COME È CAMBIATA LA SCUOLA?

Le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle materie per una quota pari al 20%. Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra) oppure l'introduzione di una nuova materia di studio.

L'autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza e di realizzare l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative e piccoli aggiustamenti al calendario scolastico.

L'autonomia didattica permette alle scuole di decidere l'articolazione annuale del monte ore delle materie, la definizione degli orari delle lezioni, l'attivazione di percorsi scolastici individuali per gli alunni e l'aggregazione delle materie in ambiti disciplinari. Infine le scuole hanno la possibilità di sviluppare progetti, proposte e anche innovazioni **in rete** (cioè in gruppi di scuole che lavorano insieme).

E QUINDI...?

In pratica, l'autonomia scolastica è stata una **“rivoluzione copernicana”**: prima il centro del sistema scolastico era il Ministero dell'Istruzione, che forniva programmi e indicazioni uniformi per tutte le scuole d'Italia; con l'autonomia, invece, i singoli istituti diventano il centro del sistema. Ciascuna scuola, infatti, pur nel quadro delle disposizioni nazionali, formula il suo specifico “programma educativo”, con la collaborazione di tutti coloro che la abitano: compresi gli **studenti!** Infatti è il Consiglio d'Istituto ad approvare il **Piano di Offerta Formativa**.

PERÒ...

Nel corso degli anni i continui tagli all'istruzione hanno ridotto di molto i fondi a disposizione delle scuole. Dunque è risultato sempre più difficile realizzare progetti educativi originali, secondo le potenzialità offerte dall'autonomia.

indicazioni sul sostegno agli studenti che ne necessitano, il numero di docenti e strutture essenziali per mettere in pratica il piano.

A questo punto la domanda è: *come verranno approvati e finanziati i piani dell'offerta formativa?*

I nuovi piani dell'offerta formativa saranno **triennali**.

- Il POF sarà redatto dal **Preside** sentito il collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e i principali attori economici e sociali del territorio **entro l'ottobre dell'anno prima al triennio in cui si attua il piano** (es.: ottobre 2016 per il piano 2017-2019).
- Il piano dovrà essere valutato dall'**Ufficio Scolastico Regionale** sia per i costi sia per il rispetto degli obiettivi che abbiamo citato sopra.
- Il piano sarà inviato al **Ministero dell'Istruzione** che lo verificherà ed invierà alle scuole con eventuali osservazioni e confermerà o meno il numero di insegnanti e strutture richieste.
- Il piano tornerà quindi alle scuole che lo modificheranno in base alle osservazioni ministeriali entro febbraio dell'anno successivo.
- Il piano verrà finanziato dal Ministero, e il Preside potrà assumere gli ulteriori insegnanti necessari ad attuarlo.

MA COME VIENE ELABORATO OGGI IL POF?
 (Prima del ddl "La Buona Scuola")

- Il Consiglio di Istituto raccoglie proposte da parte di famiglie, studenti e professori
- Il Consiglio di Istituto delibera gli indirizzi generali delle attività della scuola
- Il Collegio dei docenti elabora il POF, sulla base degli indirizzi
- Il POF viene adottato ufficialmente dal Consiglio di Istituto

Copia del POF deve essere consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione a scuola

Infine i Piani di Offerta Formativa dovranno essere **pubblicati dalle scuole**, così che le famiglie e gli studenti possano confrontare l'offerta dei vari istituti.

2. L'assunzione, la carriera, la valutazione dei docenti e le competenze del dirigente scolastico

Questa parte del provvedimento riguarda l'assunzione degli insegnanti iscritti alle Graduatorie ad Esaurimento e i vincitori dell'ultimo concorso pubblico: le assunzioni servono sia per coprire i posti di coloro che andranno o sono andati in pensione, sia per iniziare a impostare l'organico dell'autonomia. Secondo stime del Governo si ipotizza di assumere circa **100.000 nuovi insegnanti**, incrementando così del 10% circa il numero dei docenti in servizio.

I neoassunti saranno in prova per un anno: se lo supereranno diventeranno insegnanti a tempo indeterminato, altrimenti perderanno l'incarico.

Vengono poi stabiliti anche i nuovi criteri e le nuove modalità per l'assunzione dei docenti negli anni a venire e per la definizione dell'organico:

- Ogni tre anni il Ministro dell'Istruzione, sulla base delle esigenze manifestate dalle scuole nei piani triennali (con la procedura per l'approvazione dei piani descritta prima), deciderà il numero totale degli insegnanti a livello nazionale.
- Il numero totale degli insegnanti verrà ripartito a livello di singola Regione.
- In ogni regione l'ufficio scolastico regionale dividerà gli aspiranti insegnanti **in albi territoriali** e a ogni scuola verrà assegnato il numero di insegnanti necessari alle sue esigenze, in base a quanto richiesto nel piano triennale.
- Il preside sceglierà fino a tre insegnanti da assumere dagli albi territoriali.

I tipi di posto che gli insegnanti potranno ricoprire all'interno di una scuola saranno tre:

- **Posto comune** (quello a cui tutti siamo abituati, che prevede l'insegnamento in classe)
- **Posto di sostegno** (l'insegnante che sarà impegnato in attività di sostegno agli studenti diversamente abili o comunque bisognosi di assistenza)
- **Posto funzionale** (gli insegnanti che collaboreranno con il preside nella gestione e nell'organizzazione della scuola o che ricopriranno incarichi di coordinamento o specifici o saranno destinati al completamento dell'offerta formativa).

I nuovi insegnanti, come detto, verranno assunti dai dirigenti scegliendoli nell'albo territoriale: ciò vale per le nuove assunzioni, mentre gli insegnanti già in servizio a tempo indeterminato nelle scuole rimarranno comunque al loro posto.

Agli albi territoriali saranno iscritti solo gli insegnanti che supereranno il [concorso](#) pubblico nazionale per l'accesso all'insegnamento; questo concorso sarà bandito periodicamente dal Ministero.

Il dirigente scolastico (Preside) come detto coordina la scuola dal punto di vista organizzativo e didattico: assume i neo insegnanti e propone a loro, come ai colleghi già in servizio nella scuola, gli incarichi. In base al numero di insegnanti disponibili può decidere di abbassare il numero di studenti per classe rispetto ai limiti nazionali.

A ogni docente verrà data una [carta del docente](#) dal valore di 500€ all'anno che l'insegnante potrà spendere per acquistare materiale utile o per partecipare a eventi validi al suo aggiornamento professionale.

Viene inoltre stabilito che la [formazione dei docenti](#) è obbligatoria e permanente: ogni scuola tramite il piano triennale dell'offerta formativa dovrà individuare delle azioni per l'aggiornamento dei docenti, e la stessa cosa dovrà fare il Ministero con un apposito Piano Nazionale.

3. Innovazione digitale e didattica dei laboratori

Per l'*innovazione digitale* si prevede che il Ministero dell'Istruzione dovrà elaborare un [Piano nazionale Scuola Digitale](#), seguendo anche le indicazioni Europee, per far crescere le competenze digitali degli studenti. Le singole scuole poi, sempre nei piani triennali dell'offerta formativa, dovranno inserire tutte le azioni che intendono intraprendere per formare in tal senso studenti, docenti e personale, per migliorare gli strumenti digitali della scuola.

Per la *didattica laboratoriale* le scuole, anche in rete (cioè più scuole insieme), possono dotarsi di [laboratori per l'occupabilità](#). Questi laboratori dovranno essere finalizzati all'apertura della scuola al territorio, anche in orario extrascolastico, all'orientamento al lavoro e alla formazione dei giovani senza lavoro e a una esperienza di didattica improntata ai settori strategici del Made in Italy.

4. Alternanza Scuola Lavoro

Vengono incrementate le ore destinate all'alternanza scuola lavoro: si prevedono infatti [almeno 400 ore di alternanza negli ultimi tre anni degli Istituti Tecnici e Professionali](#) e [almeno 200 ore di alternanza nel triennio dei Licei](#). L'alternanza potrà essere svolta anche nei periodi di vacanza.

Sarà possibile, sempre nelle superiori, a partire dal secondo anno, stipulare contratti di [apprendistato](#) per far svolgere agli studenti percorsi di formazione in azienda utili a conseguire il diploma o la qualifica professionale. Queste innovazioni verranno applicate a partire dalla classi terze dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge.

Le scuole dovranno [inserire le proposte di alternanza nel piano triennale](#) e dovranno anche prevedere dei percorsi di [educazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro](#) per i ragazzi che si troveranno in alternanza.

Sarà il preside a individuare le aziende (e a stipulare accordi con esse) adatte per l'alternanza; tali percorsi potranno svolgersi anche presso musei o istituzioni culturali.

Infine il Ministro dell'Istruzione, insieme ad altri ministri competenti come quello del Lavoro dovrà emanare, sentito il Forum delle associazioni studentesche, un decreto contenente la "[Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza](#)".

5. Percorso formativo, curriculum dello studente, portale dei dati della scuola

Le scuole all'interno del Piano Triennale dell'offerta formativa possono prevedere, con il vincolo delle disponibilità finanziarie e del monte ore degli insegnanti, ulteriori **insegnamenti opzionali** da proporre agli studenti oltre a quelli obbligatori già previsti per il tipo specifico di scuola.

Indicazioni sulle materie opzionali seguite dal singolo studente saranno inserite nel **curriculum dello studente** che raccoglie i dati relativi al profilo dell'alunno e comprende anche tutte le informazioni sul percorso di studio, i progetti e le attività extra scolastiche seguite (da quelle sportive al volontariato), le esperienze di alternanza e i dati utili all'orientamento e all'accesso al mondo del lavoro.

Il Preside potrà poi individuare anche ulteriori percorsi per valorizzare il merito e la partecipazione degli studenti, anche sfruttando sponsorizzazioni (che dovranno essere trasparenti).

Il curriculum di ogni studente verrà pubblicato sul **portale on-line unico dei dati della scuola** che il Ministero dell'Istruzione creerà per rendere pubblici una lunga serie di dati (nel rispetto delle norme della privacy) di tutto il sistema nazionale di istruzione come: i dati pubblici del Sistema Nazionale di Valutazione, bilanci delle scuole, piani delle offerta formativa, miglioramenti tecnologici delle istituzioni scolastiche, elaborati prodotti dalle singole scuole e la parte pubblica del portfolio del docente.

Sempre su questo portale verranno pubblicate circolari e normative del mondo della scuola.

6. Agevolazioni fiscali e nuove forme di finanziamento delle scuole

Sono previste nuove forme di finanziamenti privati alle scuole, in aggiunta ai finanziamenti statali.

In particolare si prevedono:

- La possibilità per il contribuente (cioè colui che paga le tasse) di destinare il **5X1000** delle proprie tasse alle scuole e al sistema nazionale di istruzione; si dovrà indicare la scuola a cui si vuole destinare la somma, cosicché la somma totale sarà poi ripartita in maniera proporzionale tra le scuole rispetto alle scelte espresse.
- Lo **school bonus**, ovvero la possibilità per singoli o aziende di donare delle somme di denaro alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, per realizzare nuovi edifici scolastici o eseguire lavori in quelle esistenti. Per i privati che effettueranno tali donazioni sarà possibile ottenere degli sgravi nel pagamento delle tasse. Le istituzioni dovranno rendere pubblici i dati di queste donazioni e informeranno mensilmente il Ministero delle donazioni, del loro uso e utilizzo.

Infine è prevista la detraibilità (cioè uno sconto) sulle tasse alle famiglie per le spese (fino a 400€ a studente) sostenute per far frequentare ai figli le **scuole paritarie del primo ciclo** (medie ed elementari).

7. Scuole innovative ed edilizia scolastica

In materia di **scuole innovative**, il Ministero dell'Istruzione emanerà un bando per presentare **progetti di modelli innovativi di scuole** (dal punto di vista edilizio, architettonico, tecnologico, dell'efficientamento energetico e con l'inserimento di nuovi spazi per la didattica che prevedano l'uso delle tecnologie etc.).

In materia di **Edilizia Scolastica** vengono conferiti all'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia Scolastica poteri di indirizzo e programmazione. Viene poi chiarita la destinazione di fondi già stanziati per l'edilizia e la sicurezza delle scuole e rafforzate le procedure di rendicontazione dei fondi assegnanti ai vari Enti per ristrutturare e mettere in sicurezza gli edifici scolastici (gli enti locali dovranno cioè spiegare periodicamente al Ministero come stanno spendono i soldi assegnati, pena la perdita del finanziamento). Infine sono stanziati ulteriori fondi per controlli nelle scuole per prevenire crolli di solai e controsoffitti. Gli eventuali interventi che si rendessero necessari saranno coperti con i fondi per le **scuole innovative**.